

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 10 MARZO 2005

3º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20658

Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette»

(5.3.1)

3

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20959

Approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montecchia e della Valle del Curone per l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 96/83 e successive modifiche ed integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette»

(5.3.1)

4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

D.g.r. 11 febbraio 2005 - n. 7/20658

(5.3.1)

Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni;

- la legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria», ed in particolare l'art. 13;

- legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 – «Istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo»;

- legge regionale 13 aprile 1991, n. 8 – «Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo»;

Preso atto che:

- il Consorzio di gestione del Parco Colli di Bergamo ha attivato la procedura istitutiva del Parco naturale convocando la Conferenza programmatica con gli enti interessati;

- la variante al P.T.C. per l'individuazione del perimetro di Parco Naturale, è stata adottata in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 comma 2 della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, con deliberazione n. 11 del 3 agosto 2004 «Istituzione zone a parco naturale. Adozione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo»;

- la variante è stata pubblicata a cura dell'ente gestore negli albi pretori degli enti locali interessati e che ne è stato dato ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni n. 35 del 25 agosto 2004 e sui quotidiani «L'Eco di Bergamo» e il «Nuovo Giornale di Bergamo» del 25 agosto 2004;

- è pervenuta n. 1 osservazione al Consorzio Parco Colli di Bergamo;

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 9 dicembre 2004 «Esame delle osservazioni ed approvazione della variante al Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo. Istituzione zone a parco naturale», il Parco ha controdetto l'osservazione;

- l'ente gestore del Parco ha ritenuto opportuno integrare la cartografia della Tav. n. 3 «Aree di tutela naturalistico-ambientale» approvata con legge regionale 13 aprile 1991, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, con il perimetro di parco naturale, al fine di migliorare la rappresentazione grafica e la leggibilità del piano;

- l'ente gestore del Parco ha trasmesso alla Regione Lombardia la richiesta di approvazione della variante e la relativa documentazione con nota. 22 dicembre 2004, prot. T1.2004.0027301;

Considerato che:

- l'istruttoria regionale ha verificato la proposta rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione e alle disposizioni di legge in materia e che le aree comprese nel perimetro della proposta di Parco Naturale sono costituite dalle zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

• nel corso dell'istruttoria regionale sono state apportate integrazioni agli obiettivi e ai divieti dell'art. 7-bis delle NTA, in accordo con l'ente gestore e in coerenza con l'art. 5 del Progetto di legge per l'istituzione del Parco naturale e con l'art. 11 della l. 394/91;

- l'individuazione del parco naturale introduce un regime di maggior tutela del territorio nei confronti dei Siti di Importanza Comunitaria e garantisce un maggior grado di tutela degli habitat e delle specie;

Preso altresì atto che:

- tale integrazione rappresenta unicamente un aggiornamento contenente il perimetro di parco naturale nella tavola n. 3 allegata al P.T.C.;

Vista la relazione istruttoria allegata nel sottofascicolo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la variante al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo e i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

a) Stralcio delle N.T.A. contenente l'art. 7 bis «Aree poste a Parco naturale»;

b) Tavola 3 bis: «Aree di tutela naturalistico-ambientale – Perimetro Parco naturale», scala 1:10000.

2. di riconfermare, salvo ciò che è oggetto di variante, il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo approvato con legge regionale 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo».

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO A

PARCO REGIONALE COLLI DI BERGAMO

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 7-bis – Aree proposte a Parco Naturale

1. Sono individuate, nella tavola 3 bis «Aree di tutela naturalistico-ambientale – Perimetro di Parco Naturale», all'interno dei confini di parco regionale, le aree a parco naturale corrispondenti alle aree agroforestarie o incolte caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.

2. Il territorio ricompreso nell'area individuata a parco naturale è sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotipi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;

b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;

d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;

e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

f) promuovere e concorrere con i Comuni e gli Enti gestori di altre aree protette limitrofe all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

3. All'interno delle aree proposte a parco Naturale, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti

naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;

c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;

d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

e) realizzare nuove derivazioni o captazione d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall'ente gestore;

f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

i) accendere fuochi all'aperto salvo che per la effettuazione di fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall'ente Parco;

j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Nelle aree proposte a parco naturale, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 394/91, il Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale assume valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

7. All'interno delle aree a parco naturale la vigilanza e le sanzioni amministrative sono esercitate dall'ente Gestore secondo le disposizioni contenute nel titolo III della l.r. 86/1983 e dagli articoli 29 e 30 della l. 394/1991.

— • —

(BUR2003012)

(5.3.1)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20959

Approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevetta e della Valle del Curone per l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 96/83 e successive modifiche ed integrazioni) – Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge regionale 16 settembre 1983 n. 77 «Istituzione del Parco naturale di Montevetta e della Valle del Curone»;

- la legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 «Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale di Montevetta e della Valle del Curone»;

- la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni»;

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Preso atto:

- dell'adozione della variante parziale al piano territoriale di coordinamento del Parco di Montevetta e della Valle del Curone con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 5 aprile 2004 «Adozione Variante parziale al P.T.C. per l'ampliamento del Parco in Comune di Lomagna e Osnago»;

- dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione per 30 giorni consecutivi agli albi pretori dei Comuni e della Provincia aderenti al Consorzio di gestione, nonché a quello del Consorzio stesso, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni n. 26 del 23 giugno 2004 e sui quotidiani «L'Avvenire» e «La Provincia» in data 23 giugno 2004;

- che a seguito della pubblicazione della proposta di variante al piano territoriale di coordinamento, non sono pervenute osservazioni all'ente gestore del Parco;

- che l'Assemblea Consortile del Parco, con propria deliberazione n. 10 del 4 ottobre 2004 «Adozione variante parziale al P.T.C. per l'ampliamento del parco in Comune di Lomagna e Osnago (delibera A.C. n. 5 del 5 aprile 2004): fase delle osservazioni», ha preso atto della mancanza di osservazioni;

- che con nota del 9 novembre 2004, prot. reg. T1.2004.0024086, l'ente gestore del Parco ha trasmesso alla Giunta regionale la richiesta di approvazione della proposta di variante parziale al piano territoriale di coordinamento;

- che con nota del 14 gennaio 2005, prot. reg. T1.2005.0000625, l'ente gestore del Parco dichiara l'assenza di incidenza della proposta di ampliamento al perimetro del Parco sul Sito di Importanza Comunitaria Valle S. Croce e Valle del Curone, cod. IT2030006;

Preso atto che la proposta di variante parziale al piano territoriale di coordinamento del Parco di Montevetta e della Valle del Curone consiste in un ampliamento al perimetro del Parco di 44,02 ettari, in aree prevalentemente agricole e boschive del territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago;

Considerato che l'ampliamento al perimetro di Parco regionale, configurandosi come una fascia di salvaguardia ambientale che si inserisce tra ambiti territoriali urbanizzati, contribuisce ad incrementare il livello di tutela generale del territorio generando effetti positivi anche nelle aree limitrofe esterne al Parco;

Vista la Relazione istruttoria allegata nel sottoscritto, dalla quale risultano meglio esplicite le determinazioni citate nella presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la variante parziale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale di Montevetta e della Valle del Curone riguardante l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago, costituita dai seguenti elaborati modificati a seguito dell'ampliamento:

– Stralcio Tav. n. 1, «Articolazione del territorio agricolo e forestale», scala 1:10.000;

– Stralcio Tav. n. 2, «Destinazioni prevalenti delle aree boscate», scala 1:10.000;


– Stralcio Tav. n. 3, «Zone ed elementi di interesse storico, paesistico e ambientale», scala 1:10.000;

2. di riconfermare, salvo ciò che è oggetto di variante, il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale di Montecchia e della Valle del Curone approvato con legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 «Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale di Montecchia e della Valle del Curone»;

3. di dare atto che la variante al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale di Montecchia e della Valle del Curone assume i contenuti di Piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 27 maggio 1985 n. 57 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala





Parco di Montecchia e della Valle
del Curone



Area di ampliamento
al perimetro del Parco



Legenda:



Parco di Montecchia e della Valle del Curone



Ampliamento al perimetro del Parco



RegioneLombardia

Qualità dell'Ambiente



**Parco regionale di
Montecchia e della
Valle del Curone**

**Variante parziale al Piano
Territoriale di Coordinamento
per l'ampliamento del perimetro
del Parco nel territorio dei
comuni di Lomagna e Osnago**


Funzioni del bosco da valorizzare prioritariamente


I DIFESA IDROGEOLOGICA

E PAESAGGISTICO - ESTETICA

**Stralcio Tavola 1
scala 1:10.000**

**ARTICOLAZIONE DEL
TERRITORIO AGRICOLO
E FORESTALE**






Parco di Montecchia e della Valle del Curone

Area di ampliamento
al perimetro del Parco



Legenda:



Parco di Montecchia e della Valle del Curone



Ampliamento al perimetro del Parco

AFE AREE AGRICOLO FORESTALI DA DESTINARE
ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

AFN AREE AGRICOLO FORESTALI
PROSSIME A CORSI D'ACQUA, DA DESTINARE
ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE E ALLA
TUTELA DEI VALORI NATURALI

AT AREE AGRICOLE DI IMPORTANZA PAESISTICA



RegioneLombardia

Qualità dell'Ambiente




**Parco regionale di
Montecchia e della
Valle del Curone**

**Variante parziale al Piano
Territoriale di Coordinamento
per l'ampliamento del perimetro
del Parco nel territorio dei
comuni di Lomagna e Osnago**

**Stralcio Tavola 2
scala 1:10.000**

**DESTINAZIONI
PREVALENTE DELLE
AREE BOSCARIE**





Parco di Monteverchia e della Valle
del Curone



Area di ampliamento
al perimetro del Parco




Legenda:



Parco di Monteverchia e della Valle del Curone



Ampliamento al perimetro del Parco



Ambito paesistico di pianura



RegioneLombardia

Qualità dell'Ambiente



**Parco regionale di
Monteverchia e della
Valle del Curone**

**Variante parziale al Piano
Territoriale di Coordinamento
per l'ampliamento del perimetro
del Parco nel territorio dei
comuni di Lomagna e Osnago**

**Stralcio Tavola 3
scala 1:10.000**

**ZONE, ELEMENTI DI
INTERESSE STORICO,
PAESISTICO E
AMBIENTALE E SISTEMA
DI FRUIZIONE**



Tav. 3 bis

LEGENDA

— PERIMETRO DI PARCO REGIONALE
■ ZONA B1
ZONA A RISERVA NATURALE PARZIALE di interesse geologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della Valle del Giorgio

■ ZONA B2
ZONA A RISERVA NATURALE PARZIALE di interesse forestale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza

■ ZONA B3
ZONA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

■ ZONA C1
ZONA A PARCO AGRICOLO FORESTALE


■ ZONA C2
ZONA AD ALTO VALORE PAESISTICO

■ ZONA D
ZONA AGRICOLA

□ ZONA IC
ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

★ ZONA DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

● PERIMETRO DI PARCO NATURALE REGIONALE



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente



Parco Regionale dei Colli di Bergamo

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Tavola 3 bis
Aree di tutela naturalistico-ambientale
Perimetro di parco naturale

Cartografia allegata alla DGR n. 7/20658 dell'11.2.2005
Pubblicata nel BURL n. 10 III SS del 10.3.2005

scala 1:10.000